

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è ammissibile.

1.1. Le Sezioni unite della Corte di cassazione hanno chiarito che è ammissibile il ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 606 cod. proc. pen., con riferimento alle misure di sicurezza, personali o patrimoniali, che, come nel caso di specie, non abbiano formato oggetto dell'accordo delle parti (Sez. U, n. 21368 del 26/09/2019, del 2020, Gianina, Rv. 279348).

Dunque, un sindacato pieno da parte della Corte di cassazione in tutti i casi in cui la statuizione relativa alla ablazione patrimoniale sia esterna rispetto al patto recepito con la sentenza di applicazione della pena.

2. Il ricorso è fondato.

A fronte di una imputazione avente ad oggetto il delitto di detenzione illegale di sostanza stupefacente, la somma di denaro confiscata non può essere considerata profitto del reato, né può procedersi a confisca facendo riferimento alla fattispecie di cui all'art. 240 bis cod. pen.

Sul punto la motivazione è silente.

La confisca del denaro deve dunque ritenersi illegittima e la sentenza deve essere annullata sul punto senza rinvio con conseguente restituzione della somma di denaro all'avente diritto.

P. Q. M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla confisca del denaro in sequestro di cui dispone la restituzione all'avente diritto.

Dispone trasmettersi gli atti al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Asti per quanto di competenza.

Così deciso in Roma, il 20 gennaio 2021.

Il Consigliere estensore

Pietro Silvestri



Il Presidente

Stefano Mogini

